



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

1.

P.D.L.: "MODIFICA L.R. 14 NOVEMBRE 1972, N.13, CONCERNENTE
'NORME SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE
PUGLIA'".



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

2.

**Proposta di legge di modifica del secondo comma dell'art. 4
della L.R. 14/11/1972, n° 13, concernente
"Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia"**

RELAZIONE

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Le norme che regolano la istituzione e la gestione del Fondo di Previdenza tra i consiglieri della Regione Puglia sono state sin dall'origine mutate da quelle che disciplinano i corrispondenti Fondi dei membri del Parlamento nazionale.

Ciò non è una particolarità del solo ordinamento pugliese ma un tratto comune alle leggi di tutte le Regioni italiane.

A partire dalla prima istituzione del "Fondo di Previdenza" prevista dalla L.R. 14/11/'72, n° 13, è stata stabilita all'art. 4, secondo comma, una trattenuta obbligatoria, a favore del Fondo e a carico dei consiglieri regionali, in misura percentuale della loro indennità (22%) correlata a sua volta all'indennità lorda spettante ai membri della Camera a norma dell'art. 1 della legge statale 31 ottobre 1965, n° 1.261.

Gli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato dal 1° luglio 1993, con proprie deliberazioni, hanno stabilito di sottoporre a ritenuta di acconto IRPEF anche i contributi operati per il Fondo di Previdenza, che prima andavano in detrazione dall'imponibile, prevedendo nel contempo un aumento della misura dell'indennità spettante ai membri del Parlamento con un nuovo parametro di riferimento (come risulta dalla nota n° 93122300133/TES del Segretario Generale della Camera dei Deputati indirizzata alle Regioni e qui pervenuta il 30/12/'93), per compensare la differenza negativa in busta paga in conseguenza del maggior prelievo fiscale.

Il presente progetto di legge si propone l'obiettivo di mantenere inalterato un equilibrato rapporto tra indennità di carica netta dei Parlamentari e indennità di carica netta dei consiglieri regionali.

A tal fine si è introdotto un nuovo criterio di calcolo per la quantificazione del contributo, con il quale criterio, lasciando invariata la percentuale del 22%, si opera non sulla indennità di carica lorda bensì su quella al netto delle ritenute per fine mandato ed erariali, in considerazione del fatto che l'ammontare dei contributi a carico di ciascun consigliere pugliese è di molto superiore all'ammontare trattenuto a ciascun Parlamentare.

Infatti, mentre per i consiglieri della Puglia la trattenuta previdenziale pro-capite è pari a £. 2.180.796 mensili (22%), quella dei



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

3.

Parlamentari é di £. 1.311.528 mensili (8,60%).

La scelta di questo criterio, rispetto ad altri possibili, e l'esigenza di adeguarsi, come da prassi consolidata, alle decisioni della Camera dei Deputati nella disciplina dei principali istituti attinenti il trattamento economico, previdenziale e fiscale hanno reso necessario fissare il nuovo regime fiscale e la rideterminazione dell'indennità con decorrenza 1° luglio 1993.

L'adozione dell'attuale provvedimento segue, inoltre, quelli in tal senso approvati per altre regioni.

Il Relatore
(Leonardo Aprile)



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N.81 DEL 4/5/94

- 1 La II Commissione ha esaminato nella seduta del 4/5/1994 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale "Modifica L.R. 14 novembre 1972, n.13, concernente 'Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia'".

- 2 Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

- 3 La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

- 4 La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

- 5 La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

56

Modifica alla L.R. 14 novembre 1972, n.13, concernente "Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia".

Art.1

Il comma 2 dell'art.4 della L.R. 14 novembre 1972, n.13, è così sostituito:

"2 - I contributi sono trattenuti mensilmente sulle indennità dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio nella misura del 22% dell'indennità mensile di cui all'art.1, lett.e) della L.R. 25 febbraio 1972, n.4, e successive modificazioni, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali".

Art.2

Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dal 1° luglio 1993.

Art.3

Sono abrogati: l'art.1 della L.R. 3/5/1977, n.13, l'art.3 della L.R. 19/3/1984, n.14 e l'art.2 della L.R. 30/12/1987, n.34.

Art.4

~~La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.~~